



Comune di Prignano sulla Secchia

Provincia di Modena

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE

Approvato con deliberazione di G.C. n..... del .....

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.).
2. L'attività di valutazione deve essere esercitata nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, proprie degli organi di governo, da quelle di carattere gestionale, proprie dei dirigenti, sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente regolamento disciplina in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. nonché della deliberazione civit n. 12 del 07/02/2013, le modalità organizzative e il nucleo di valutazione.
4. Il nucleo di valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo autonomia e imparzialità di giudizio.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'attività di valutazione dei Responsabili dei Settori è diretta a verificare, e conseguentemente a favorire, il progressivo miglioramento delle prestazioni del personale, in particolare di quello collocato in posizione di responsabilità, sulla base della verifica periodica dei risultati di attività conseguiti e delle competenze organizzative dimostrate.

#### Art. 3 - Istituzione del Nucleo di Valutazione

1. Il N.T.V. è istituito all'interno dell'Ente con il compito di valutazione dei Responsabili di Settore e del Segretario.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde direttamente ed esclusivamente agli organi di direzione politica.

#### Art. 4 - Composizione del Nucleo

1. Il N.T.V. è organo monocratico, composto da un soggetto esterno nominato con provvedimento del Sindaco.
2. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è composto da un membro scelto, con criterio di equilibrio tra competenze giuridiche, economiche e gestionali tra persone estranee all'Amministrazione dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Decreto Sindacale, il quale determina altresì la quantificazione del compenso da corrispondere, in relazione ai compiti ad esso affidati. In ogni caso il compenso annuo non può essere superiore alle indennità percepite dall'organo di revisione contabile. Al componente è altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, calcolate, nel caso di uso del mezzo proprio, sulla base delle tariffe ACI.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, tuttavia tale durata non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco. L'incarico di componente del Nucleo può essere rinnovato.
5. Al componente del NTV si affianca, per le attività ad esso demandate, il Segretario Comunale al fine di avvalersi del relativo apporto conoscitivo.

#### Art. 5 - Requisiti

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso del diploma di laurea preferibilmente in materie giuridiche o economiche conseguite secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento, oppure, in mancanza, deve aver acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel campo degli enti locali, esclusivamente nelle materie

della gestione del personale, della programmazione della gestione economica e delle risorse finanziarie. Tali requisiti devono essere evidenziati e documentati da apposito curriculum presentato all'Ente.

#### Art. 6 - Incompatibilità e Ineleggibilità

1. Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che svolgano funzioni pubbliche, sindacali o politiche, o che abbiano con esse rapporti di collaborazione o consulenza, laddove tali funzioni o rapporti possano influenzare l'esercizio della funzione. La valutazione sulla sussistenza di tale incompatibilità è demandata alla Giunta Comunale.
2. Non possono essere nominati i Revisori dei Conti in carica nel Comune.
3. Al componente del Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori dei Conti.

#### Art. 7 - Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente, affiancato dal Segretario comunale. Di tale attività è redatto apposito verbale.
2. Un dipendente dell'Ente, di idonea categoria, svolge le funzioni di segretario del Nucleo di Valutazione.
3. Al Nucleo di Valutazione sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza, nonché il personale eventualmente necessario per il funzionamento del servizio.

#### Art. 8 - Funzioni di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge attività di supporto nei riguardi del Sindaco per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei Settori e del Segretario, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai vigenti contratti nazionali di lavoro.
2. La valutazione concerne le prestazioni dei Responsabili dei Settori, tanto in ordine ai risultati della gestione e dell'attività amministrativa svolta quanto per l'insieme dei loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate (competenze organizzative). La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
3. La valutazione è preordinata all'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché a fornire al Sindaco elementi per l'assegnazione o la revoca dell'incarico di Responsabile.
4. La valutazione ha cadenza annuale ed è fornita al Sindaco in base al Regolamento vigente per la valutazione delle performance.
5. La valutazione è adottata dal Nucleo; la decisione definitiva è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione.
6. La procedura di valutazione conclusa con esito negativo può costituire anche elemento anche per la non conferma o la revoca dell'incarico di Responsabile del Settore.

#### Art. 9 - Responsabilità gestionale

1. I Responsabili dei Settori sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in reazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

#### Art. 10 - Funzioni particolari

1. Il Nucleo di Valutazione, oltre alle attività direttamente connesse con la valutazione dei Responsabili dei Settori, può curare anche ulteriori compiti previsti da specifiche norme di legge, di regolamento o dalla contrattazione collettiva.

2. Il Nucleo di Valutazione può altresì effettuare, ove necessario, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52, comma 5° del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 11 - Collaborazione ed accesso

1. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi per la propria attività della collaborazione del personale di tutti i Settori dell'Ente.

2. Il componente del Nucleo di Valutazione, per quanto concerne direttamente l'esercizio delle proprie funzioni, ha regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'Ente.

#### Art. 12 Controlli interni

1. L'attività di valutazione dei Responsabili dei Settori trova strumentale supporto anche nei risultati del controllo di gestione, dai quali sono desumibili il grado e le modalità di raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali assegnati.

2. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività senza interferire né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni.

#### Art. 13 - Astensione e ricusazione

1. Nei riguardi del componente del Nucleo di Valutazione, in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

#### Art. 14 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso.

#### Art. 15 - Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

#### Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.